

# Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

del 5 dicembre 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 35a capoverso 5 e 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui politecnici federali (Legge sui PF),

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Principi

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca provvedono a impiegare i mezzi finanziari in modo efficace ed economico.

<sup>2</sup> I PF e gli istituti di ricerca ne rispondono al Consiglio dei PF.

### Art. 2 Mezzi di terzi

<sup>1</sup> I mezzi di terzi sono tutti i mezzi che non provengono da contributi finanziari diretti della Confederazione. Sono costituiti dai:

- a. compensi per mandati di ricerca della Confederazione e di istituzioni federali, nonché da contributi provenienti da programmi di ricerca europei;
- b. contributi da parte di terzi.

<sup>2</sup> L'accettazione di mezzi di terzi deve essere conciliabile con l'indipendenza, nonché con i compiti e gli obiettivi dei PF e degli istituti di ricerca.

<sup>3</sup> I PF e gli istituti di ricerca decidono in merito all'accettazione e all'impiego di mezzi di terzi nel quadro degli impegni contrattuali, sempre che il Consiglio dei PF non disponga altrimenti.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca devono essere in grado di fornire alle competenti autorità federali informazioni sulla provenienza e sull'impiego dei mezzi di terzi, nonché sullo stadio di avanzamento dei progetti.

RS 414.123

<sup>1</sup> RS 414.110

## Capitolo 2: Presentazione dei conti

### Sezione 1: Principi e norme di riferimento

#### Art. 3 Principi della presentazione dei conti

I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti:

- a. *essenzialità*: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi e che possono influenzare le decisioni dell'autorità preposta;
- b. *integralità*: devono essere indicate tutte le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti;
- c. *comprensibilità*: le informazioni devono essere chiare e comprensibili;
- d. *continuità*: i principi della presentazione dei conti e della contabilità devono essere mantenuti invariati in un arco di tempo quanto più lungo possibile e consentire la comparabilità;
- e. *espressione al lordo*: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti devono essere indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.

#### Art. 4 Norme di riferimento per la presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti è retta dagli *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell'allegato 1. Le specifiche IPSAS figurano nell'allegato 2.

### Sezione 2: Conti annuali

#### Art. 5 Struttura

I conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca presentano la stessa struttura del conto annuale del settore dei PF conformemente all'articolo 35 capoverso 2 della legge sui PF.

#### Art. 6 Piano contabile generale

Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni il piano contabile generale dei conti annuali conformemente al piano contabile generale del consuntivo consolidato della Confederazione.

<sup>2</sup> [www.ifac.org/public-sector](http://www.ifac.org/public-sector)

**Art. 7** Bilancio

<sup>1</sup> Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi).

<sup>2</sup> I valori patrimoniali sono attribuiti alla sostanza circolante o alla sostanza fissa.

<sup>3</sup> Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

**Art. 8** Principi per l'iscrizione a bilancio

<sup>1</sup> Gli elementi patrimoniali sono iscritti a bilancio come attivi se:

- a. produrranno un'utilità economica o servono all'adempimento immediato di compiti pubblici; e
- b. il loro valore può essere determinato in modo affidabile.

<sup>2</sup> Gli impegni esistenti originati da un evento avvenuto nel passato sono iscritti a bilancio come passivi se il loro adempimento comporterà verosimilmente un deflusso di fondi.

<sup>3</sup> Gli accantonamenti sono costituiti per impegni originati da un evento avvenuto nel passato, se vige incertezza circa il momento dell'adempimento o l'ammontare del futuro deflusso di fondi.

<sup>4</sup> Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo contabile nel quale le condizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 per l'iscrizione all'attivo o al passivo sono soddisfatte.

<sup>5</sup> Si può rinunciare a un'iscrizione a bilancio se il limite di iscrizione all'attivo o al passivo non è raggiunto (art. 10).

<sup>6</sup> Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni le condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un'iscrizione collettiva all'attivo o al passivo.

**Art. 9** Principi di valutazione e ammortamenti

<sup>1</sup> I principi di valutazione si basano sulle prescrizioni dell'IPSAS.

<sup>2</sup> Non sono da iscrivere all'attivo i beni culturali come le collezioni d'arte e didattiche, le collezioni storiche e le biblioteche.

<sup>3</sup> Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All'interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni:

- a. i principi di valutazione applicabili alle singole classi;
- b. le classi di investimento e i loro tassi di ammortamento.

**Art. 10** Limiti dell'iscrizione all'attivo e al passivo

- <sup>1</sup> Gli investimenti e le scorte sono iscritti all'attivo a partire dai seguenti valori:
  - a. immobili: a partire da 100 000 franchi;
  - b. ampliamenti per usi specifici di immobili di proprietà della Confederazione e di immobili in locazione: a partire da 100 000 franchi;
  - c. beni mobili: a partire da 10 000 franchi;
  - d. valori patrimoniali immateriali acquistati: a partire da 100 000 franchi;
  - e. valori patrimoniali immateriali generati dall'istituzione stessa: a partire da un milione di franchi;
  - f. scorte: a partire da 100 000 franchi.
- <sup>2</sup> Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.
- <sup>3</sup> Si devono operare limitazioni temporali a partire da un importo di 100 000 franchi.
- <sup>4</sup> Il Consiglio dei PF può stabilire altri limiti in istruzioni.

**Art. 11** Riserve

- <sup>1</sup> Possono costituire riserve sia il Consiglio dei PF, sia i PF e gli istituti di ricerca.
- <sup>2</sup> Le riserve fanno parte del capitale proprio.
- <sup>3</sup> La costituzione e lo scioglimento di riserve non avvengono direttamente attraverso il conto economico.
- <sup>4</sup> Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni la costituzione e lo scioglimento di riserve.

**Art. 12** Conto economico

Il conto economico contiene le spese e i ricavi, nonché il risultato annuale dell'esercizio in corso.

**Art. 13** Conto dei flussi di tesoreria

- <sup>1</sup> Il conto dei flussi di tesoreria informa sull'origine e sull'utilizzo delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine e ne documenta le variazioni.
- <sup>2</sup> Indica il flusso del capitale da:
  - a. attività operative (cash flow);
  - b. attività di investimento; e
  - c. attività di finanziamento.
- <sup>3</sup> Il conto degli investimenti fa parte del conto dei flussi di tesoreria.

**Art. 14** Indicazione del capitale proprio

L'indicazione del capitale proprio documenta le cause della variazione del capitale proprio.

**Art. 15** Allegato

L'allegato al conto annuale comprende in particolare i seguenti punti:

- a. menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe;
- b. riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali dell'iscrizione a bilancio e della valutazione;
- c. illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale;
- d. contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari.

**Art. 16** Consolidamento

<sup>1</sup> Il conto annuale consolidato del settore dei PF è redatto secondo il principio del consolidamento integrale. Comprende i conti annuali consolidati del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi del settore dei PF, rettificata quanto alle interrelazioni interne.

<sup>3</sup> Forma la base per il trasferimento nel consuntivo consolidato della Confederazione in base alle prescrizioni vigenti per le unità amministrative decentralizzate della Confederazione.

<sup>4</sup> Il consolidamento dei conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca segue le stesse regole del consolidamento del conto annuale del settore dei PF.

<sup>5</sup> Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni i dettagli relativi al consolidamento; a tal fine deve tener conto delle specifiche IPSAS di cui all'allegato 2.

**Art. 17** Firma e conferma del conto annuale

<sup>1</sup> Il presidente del Consiglio dei PF e il responsabile delle finanze firmano insieme il conto annuale consolidato del Consiglio dei PF, nonché il conto annuale consolidato del settore dei PF.

<sup>2</sup> I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca firmano insieme ai loro responsabili delle finanze il conto annuale consolidato della propria istituzione.

<sup>3</sup> Apponendo la loro firma, i firmatari confermano che il conto annuale è redatto conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

### Sezione 3: Rapporti

#### Art. 18 Principi

<sup>1</sup> Sia i rapporti interni al settore dei PF sia quelli destinati all'esterno espongono la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> I PF e gli istituti di ricerca confermano nel quadro dei loro rapporti al Consiglio dei PF la correttezza degli importi e dei commenti che figurano nel loro conto annuale.

#### Art. 19 Rapporti di gestione

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca redigono ogni anno un rapporto di gestione composto da una relazione annuale e da un conto annuale.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF redige ogni anno, sulla base dei rapporti dei PF e degli istituti di ricerca, il rapporto di gestione del settore dei PF. Integra la sua relazione annuale in quella del settore dei PF.

<sup>3</sup> Il Consiglio dei PF pubblica il rapporto di gestione del settore dei PF dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale e la consegna alle Commissioni competenti delle Camere federali.

#### Art. 20 Ulteriori rapporti

I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie per la redazione di ulteriori rapporti del settore dei PF richiesti dalla Confederazione.

### Sezione 4: Revisione

#### Art. 21

<sup>1</sup> Sono soggetti a revisione:

- a. a livello del settore dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca: i conti annuali e le relazioni annuali;
- b. a livello di Consiglio dei PF: il conto annuale.

<sup>2</sup> Le relazioni annuali sono da verificare per quanto riguarda:

- a. eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali;
- b. l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata;
- c. eventuali contraddizioni nell'ambito dei rapporti sul personale.

### **Capitolo 3:** **Tenuta dei conti, controlli interni e gestione dei rischi** **Sezione 1: Contabilità e inventariazione**

#### **Art. 22**           Principi

<sup>1</sup> Per la contabilità si applicano i seguenti principi:

- a. *integralità*: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente;
- b. *esattezza*: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti;
- c. *tempestività*: la tenuta dei conti deve essere aggiornata. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente;
- d. *verificabilità*: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.

<sup>2</sup> I principi per la presentazione dei conti di cui all'articolo 3 si applicano per analogia.

#### **Art. 23**           Contabilità analitica

<sup>1</sup> I PF e gli istituti di ricerca tengono una contabilità analitica in funzione delle loro esigenze.

<sup>2</sup> La contabilità analitica deve essere tale da:

- a. agevolare la gestione delle istituzioni corrispondenti;
- b. permettere di elaborare e valutare il preventivo e il conto annuale;
- c. consentire di elaborare statistiche;
- d. assicurare la trasparenza dei costi nell'interesse di un'attività amministrativa improntata all'economicità.

#### **Art. 24**           Conservazione dei giustificativi

<sup>1</sup> I giustificativi devono essere conservati insieme alla contabilità per dieci anni.

<sup>2</sup> Per le prestazioni in relazione a immobili soggette all'imposta sul valore aggiunto i giustificativi devono essere conservati per 20 anni.

#### **Art. 25**           Inventari

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori contabili degli investimenti materiali e delle scorte soggetti all'obbligo di iscrizione all'attivo.

<sup>2</sup> Aggiornano annualmente gli inventari dei valori contabili. In relazione agli investimenti materiali soggetti all'obbligo di iscrizione all'attivo il cui valore contabile

residuo al momento del controllo annuale è inferiore a 100 000 franchi, aggiornano gli inventari ogni tre anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori reali relativi ai beni culturali.

<sup>4</sup> Per gli altri investimenti materiali e scorte non soggetti all'obbligo di iscrizione all'attivo disciplinano la tenuta di inventari dei valori reali in funzione del rischio.

## Sezione 2: Controlli interni

### Art. 26 Sistema di controllo interno e responsabilità

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno.

<sup>2</sup> Il sistema di controllo interno serve a:

- a. proteggere il patrimonio;
- b. assicurare l'impiego appropriato dei fondi;
- c. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti;
- d. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l'affidabilità del rendiconto.

<sup>3</sup> Tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/benefici.

<sup>4</sup> Il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca assicurano l'introduzione, l'impiego efficace e il monitoraggio del sistema di controllo interno nella loro sfera di competenze.

### Art. 27 Struttura del sistema di controllo interno

<sup>1</sup> Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.

<sup>2</sup> Deve essere documentato in maniera completa e comprensibile. Sono da documentare in particolare l'analisi dei rischi, i controlli corrispondenti e le prove che questi ultimi sono stati effettuati.

### Art. 28 Disciplinamento della firma

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca adottano ognuno un disciplinamento concernente il diritto di firma per la propria istituzione.



### Sezione 3: Gestione dei rischi

#### Art. 29           Competenze

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca applicano nel loro ambito di competenze un sistema di gestione dei rischi.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF disciplina mediante istruzioni i principi della gestione dei rischi nel settore dei PF. In esse stabilisce in particolare:

- a. gli obiettivi della politica di gestione dei rischi e le responsabilità nella sua attuazione;
- b. l'individuazione dei rischi;
- c. la valutazione dei rischi;
- d. l'eliminazione e il finanziamento dei rischi;
- e. il controllo dei rischi.

#### Art. 30           Assunzione dei rischi

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca assumono essi stessi i loro rischi nel loro ambito di competenze; sono fatti salvi il capoverso 2 e disposizioni di leggi speciali.

<sup>2</sup> Qualora nel Consiglio dei PF, nei PF o negli istituti di ricerca sopravvenga un sinistro che compromette l'adempimento dei compiti stabiliti nella legislazione federale e nel mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF, previa consultazione dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), propone al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) all'attenzione del Consiglio federale:

- a. un adeguamento del mandato di prestazioni; o
- b. un aumento del contributo finanziario della Confederazione ed eventualmente del limite di spesa.

#### Art. 31           Obbligo di informazione

Il Consiglio dei PF informa la Segreteria generale del DEFR e l'AFF in caso di sviluppi importanti della situazione dei rischi e delle coperture assicurative relative al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.

### Capitolo 4: Piano finanziario e preventivo

#### Art. 32           Piano finanziario

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF aggiorna annualmente il piano finanziario del settore dei PF per i tre anni successivi al preventivo.

<sup>2</sup> I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie.

**Art. 33** Preventivo

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF elabora annualmente il preventivo del settore dei PF secondo le prescrizioni applicabili alle unità amministrative decentralizzate della Confederazione.

<sup>2</sup> Elabora il preventivo in base ai principi e alle norme di riferimento di cui agli articoli 3 e 4.

<sup>3</sup> Emana, per l'elaborazione del preventivo, istruzioni per i PF e gli istituti di ricerca.

<sup>4</sup> Può pubblicare il preventivo in un rapporto.

**Capitolo 5: Altre disposizioni****Art. 34** Istruzioni

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF raccoglie in un unico documento le istruzioni che è tenuto a emanare ai sensi della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Può emanare istruzioni anche su altri aspetti riguardanti l'attuazione della presente ordinanza.

<sup>3</sup> I PF e gli istituti di ricerca possono emanare istruzioni complementari per la propria istituzione ai fini dell'attuazione della presente ordinanza.

**Art. 35** Prestazioni tra PF o istituti di ricerca e servizi della Confederazione

Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione al settore dei PF e le prestazioni fornite dai PF o dagli istituti di ricerca ad altri servizi dell'Amministrazione federale sono fatturate reciprocamente.

**Art. 36** Tesoreria

L'AFF e il Consiglio dei PF stipulano una convenzione di tesoreria.

**Art. 37** Garanzie

<sup>1</sup> Le garanzie in favore dei PF e degli istituti di ricerca devono corrispondere all'ammontare del rischio.

<sup>2</sup> La garanzia è chiesta dall'unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l'operazione.

<sup>3</sup> Le garanzie sono fornite in forma di:

- a. depositi in contanti;
- b. fideiussioni solidali;
- c. garanzie bancarie;
- d. cartelle ipotecarie e ipoteche;
- e. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;

- f. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

**Art. 38** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del Consiglio dei PF del 5 febbraio 2004<sup>3</sup> sulla contabilità nel settore dei PF è abrogata.

**Art. 39** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Ordinanza del 19 novembre 2003<sup>4</sup> sul settore dei PF

*Art. 14 cpv.1 primo periodo*

<sup>1</sup> Alla metà del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il DEFR effettua una valutazione intermedia globale dell'adempimento del mandato in base a valutazioni e ai rapporti di gestione del Consiglio dei PF. ...

*Sezione 5 (art. 15–19a)*

*Abrogata*

### 2. Ordinanza del 5 aprile 2006<sup>5</sup> sulle finanze della Confederazione

*Art. 2 lett. a*

*Abrogata*

**Art. 40** Disposizione transitoria

Il Consiglio dei PF può stabilire deroghe agli IPSAS per la presentazione dei conti nei primi due anni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza.

**Art. 41** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>3</sup> RU 2004 3309

<sup>4</sup> RS 414.110.3

<sup>5</sup> RS 611.01

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 2)

## **Deroghe agli IPSAS nei conti annuali dei PF e degli istituti di ricerca**

N. IPSAS	Deroghe
IPSAS 18	I PF e gli istituti di ricerca non sono tenuti a redigere un rapporto per segmenti. Il Consiglio dei PF può stabilire altrimenti nelle sue istruzioni.

*Allegato 2*  
(art. 4 cpv. 2 e 16 cpv. 5)

## **Specifiche IPSAS riguardanti il consolidamento dei conti annuali nel settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca**

N. IPSAS	Specifiche
IPSAS 6, 7, 8	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="378 421 1030 655">1. Le partecipazioni a persone giuridiche sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da un totale di bilancio di 5,0 milioni di franchi (per le unità controllate: IPSAS 6) o da una quota di capitale proprio di 2,0 milioni di franchi (per unità sulle quali è esercitata un'influenza importante: IPSAS 7, 8). Per le persone giuridiche che non soddisfano i criteri menzionati, il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell'allegato.</li><li data-bbox="378 671 1030 906">2. Le partecipazioni a società semplici sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da una cifra d'affari annua di 0,5 milioni di franchi o da un totale di bilancio di 5 milioni di franchi. Per le altre società semplici, ad eccezione delle società semplici che eseguono mandati di ricerca congiunti (cooperazioni nell'ambito della ricerca), il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell'allegato.</li><li data-bbox="378 922 1030 1241">3. Nel caso di partecipazioni a fondazioni, associazioni e cooperative dalle quali il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca trae benefici direttamente o indirettamente, ma di cui è chiamato anche a sostenere i rischi, è considerato controllo o influenza importante quanto segue:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="407 1054 1030 1161">a. è esercitato un controllo se il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca può approvare decisioni importanti o può opporvisi oppure detiene più del 50 per cento dei diritti di voto.</li><li data-bbox="407 1166 1030 1241">b. è esercitata un'influenza importante se il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca detiene tra il 20 e il 50 per cento dei diritti di voto.</li></ol></li><li data-bbox="378 1257 1030 1358">4. Se la quota di partecipazione di cui al numero 3 non può essere determinata sulla base dello statuto o di altri documenti o contratti, essa è determinata in funzione della percentuale dei diritti di voto detenuta nell'organo direttivo.</li></ol>

---

---

N. IPSAS

Specifiche

- 
5. Le partecipazioni che superano i valori soglia di cui ai numeri 1 e 2 per due anni consecutivi devono essere integrate e pubblicate l'anno successivo nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.
  6. Le partecipazioni che sono state integrate e pubblicate almeno una volta nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca devono continuare a essere integrate e pubblicate nei conti annuali anche nel caso in cui siano inferiori a tali valori soglia.
-

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.